

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, ALBERTINI, VIGNOLA, ALBANESE, BANFI, BARDI, BLOISE, CIPELLINI, DE MATTEIS, FERRONI, LUCCHI, MANCINI e ZUCCALA'**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1971

Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è ancora quello realizzato dal testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il quale, nei trentasette anni trascorsi e nonostante le profonde trasformazioni dell'assetto costituzionale, ha subito modifiche soltanto marginali che non hanno in alcun modo inciso sulla struttura dell'Istituto. Questa è così rimasta improntata dalle concezioni autoritarie e rigorosamente burocratiche dell'epoca ed è incentrata al vertice nell'avvocato generale dello Stato, nel quale sono concentrati tutti i poteri, mentre gli avvocati ed i procuratori dello Stato, nell'ambito dei rispettivi ruoli, sono organizzati gerarchicamente secondo qualifiche alle quali non corrispondono funzioni diverse.

Una siffatta struttura è ovviamente incompatibile con i principi dello Stato democratico. E appare tanto più anacronistica mentre si provvede alla riforma della pubblica amministrazione secondo i criteri fissati dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni che hanno categorica-

mente ripudiato quelle concezioni, anche perchè non più rispondenti alla necessità di assicurare alla collettività un'amministrazione democratica e nel contempo efficiente, in cui sia potenziato l'apporto responsabile dei funzionari. Peraltro le leggi ora citate non concernono l'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. Di qui la necessità e l'urgenza di operare una sostanziale modifica della struttura di questo istituto, in modo coerente alle linee generali della riforma della pubblica amministrazione ed adeguata al carattere squisitamente professionale — anche di recente autorevolmente ribadito (Consiglio di Stato, adunanza del gennaio 23 novembre 1967, n. 1237) — delle funzioni degli avvocati e procuratori dello Stato, ai quali, com'è noto, spettano la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio nonchè la consulenza delle Amministrazioni statali ed equiparate (articoli 1, 13, 43 e 44 del testo unico citato) ed inoltre la rappresentanza e la difesa in giudizio del Governo nei giudizi davanti alla Corte costituzionale (articolo 20, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Una riforma dell'Avvocatura dello Stato che voglia essere veramente incisiva e garantire allo Stato efficienti prestazioni, deve muovere dall'esaltazione del carattere squisitamente professionale delle funzioni svolte dagli avvocati e procuratori dello Stato, il quale impone di limitare al massimo le sovrastrutture di ordine burocratico e di potenziare l'apporto che ciascuno è tenuto a dare, secondo scienza e coscienza, nell'interesse dello Stato. All'uopo si rende necessario sopprimere, le qualifiche non corrispondenti a diversità di funzioni, mantenendo nell'ambito delle due fondamentali qualifiche professionali (quelle di avvocato e di procuratore dello Stato) solo criteri di progressione economica in considerazione della maggiore esperienza connessa all'anzianità di servizio; si rende altresì necessario prevedere organi collegiali sia per il governo del personale che per la direzione tecnica dell'Istituto, in modo da assicurare all'interno di esso una dialettica democratica. Solo operando in questo senso potranno affrancarsi gli avvocati ed i procuratori dello Stato dalla incidenza nello espletamento del loro mandato, delle lusinghe e dei timori dipendenti da una soggezione gerarchica, incompatibile col loro dovere, professionale di operare nell'interesse dello Stato e potranno, nel contempo, garantirsi — senza diminuire la tempestività degli interventi — quella necessaria unità di indirizzo e di efficienza nella difesa e nella consulenza dello Stato, che giustificano l'attribuzione di queste funzioni ad un organo dello Stato.

Occorre inoltre provvedere ad un aumento organico dell'Avvocatura, rimasto praticamente fermo ai livelli di quarant'anni or sono, mentre i compiti dell'Istituto hanno subito una costante espansione in relazione all'espansione dell'attività pubblica e nuovi compiti si profilano con l'istituzione delle Regioni e la prevista istituzione di tribunali amministrativi regionali. D'altra parte, l'aumento dell'organico deve essere realizzato in modo da non mortificare il livello professionale dell'Istituto e cioè assicurando agli avvocati ed ai procuratori dello Stato uno *status* e prospettive economiche

corrispondenti alla loro qualificazione professionale.

A questi criteri si ispira il presente disegno di legge.

I punti salienti della normativa sono:

a) la previsione di qualifiche funzionali (avvocato generale dello Stato, vice avvocato generale dello Stato, avvocati e procuratori dello Stato con la specificazione delle relative attribuzioni (articoli 1-5). Nell'ambito della qualifica di avvocato dello Stato sono previste quattro classi di stipendio, in armonia con i principi delle leggi di riforma della pubblica amministrazione e secondo una ragionevole progressione economica (art. 10). Parimenti per quanto riguarda i procuratori dello Stato, si è prevista una qualifica unica, essendo unica la funzione svolta, ed in parziale analogia con quanto avviene nella libera professione, si consente il passaggio al ruolo degli avvocati attraverso un esame di idoneità riservato a coloro che abbiano maturato una certa anzianità;

b) la previsione di un organo collegiale di governo — il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato — composto per due terzi di membri elettivi, del quale sono specificate le attribuzioni ed il funzionamento (artt. 6 e 7);

c) la previsione di un organo collegiale — il Comitato di coordinamento e studio — per la direzione tecnica dell'Istituto (art. 8);

d) la previsione di gruppi di lavoro per la trattazione degli affari di più rilevante importanza (art. 3) o, su richiesta degli incaricati, per la determinazione della linea di condotta di singoli affari (art. 4).

Altre innovazioni sono volte a consentire un più agevole funzionamento dell'Istituto e una maggiore utilizzazione delle sue funzioni. Opportune disposizioni transitorie sono dettate per garantire le posizioni economiche e giuridiche acquisite.

L'onere finanziario, che si prevede nell'ordine di poche centinaia di milioni, trova copertura in un apposito stanziamento di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono, secondo le funzioni, in:

- avvocato generale dello Stato;
- vice avvocati generali dello Stato;
- avvocati dello Stato;
- procuratori dello Stato.

Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

L'avvocato generale dello Stato:

presiede il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

presiede il comitato di coordinamento e studi;

sovrintende al buon andamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

L'avvocato generale dello Stato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Egli dipende dal Presidente del Consiglio dei ministri, al quale riferisce periodicamente sull'attività svolta dall'Istituto.

Art. 3.

I vice avvocati generali dello Stato:

coadiuvano l'avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituiscono, per delega, in caso di assenza o di impedimento;

vigilano, per i singoli settori dell'attività consultiva e contenziosa cui sono preposti,

sull'applicazione delle direttive di massima impartite dal comitato di cui al successivo articolo 9, al quale sottopongono le opportune proposte;

presiedono i gruppi di lavoro formati per la trattazione degli affari di più rilevante importanza;

sono preposti, con il loro consenso, alle avvocature distrettuali dello Stato.

I vice avvocati generali dello Stato sono nominati tra gli avvocati dello Stato, che abbiano raggiunto la quarta classe di stipendio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Gli avvocati dello Stato:

curano la trattazione degli affari consultivi e contenziosi ad essi assegnati e sottoscrivono gli atti relativi;

espletano le loro funzioni secondo le necessità professionali;

possono richiedere al vice avvocato generale preposto al settore la convocazione di un gruppo di studio che determini la linea di condotta per gli affari della cui trattazione sono incaricati;

possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati solo con il loro consenso, salvo in caso di assenza o di impedimento; possono essere, altresì, sostituiti per gravi ragioni con provvedimento motivato dell'avvocato generale.

Art. 5.

I procuratori dello Stato:

curano la trattazione degli affari consultivi e contenziosi ad essi assegnati e sottoscrivono gli atti processuali;

espletano le funzioni di procura anche nelle cause affidate agli avvocati dello Stato.

Al servizio di procura sovrintende un avvocato dello Stato designato all'inizio di ogni anno dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 6.

Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato è composto:

a) dall'avvocato generale dello Stato, o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice avvocato generale più anziano;

b) dai due vice avvocati generali più anziani come membri effettivi e dai due vice avvocati generali che seguono nell'ordine di anzianità come membri supplenti;

c) da cinque avvocati dello Stato e da un procuratore dello Stato, eletti da parte di tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, riuniti in un unico collegio, secondo le norme di cui al successivo articolo 7.

Nel caso in cui il Consiglio debba adottare provvedimenti riguardanti alcuni dei propri membri effettivi, costoro saranno sostituiti da membri supplenti da eleggersi in numero di tre, insieme con quelli effettivi e con le stesse modalità.

I membri elettivi, effettivi e supplenti, durano in carica tre anni.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza. Per la loro validità è necessaria la presenza di sette componenti.

Funge da segretario del consiglio l'avvocato dello Stato meno anziano in servizio presso l'Avvocatura generale, o, in caso di suo impedimento, l'avvocato che immediatamente lo precede nel ruolo.

Il consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dall'avvocato generale, che dovrà altresì convocarlo quando almeno tre membri effettivi ne facciano richiesta.

Art. 7.

Per l'elezione dei componenti di cui alla lettera c) dell'articolo 6 è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri, un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale che lo presiede designato dall'avvocato generale nonchè dai due avvocati dello Stato più anziani in servizio presso l'Avvocatura generale.

La votazione per l'elezione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 13.

Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di cinque avvocati ed un procuratore dello Stato. Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio unico elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

L'ufficio unico elettorale provvede immediatamente, a maggioranza, circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità delle schede. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali vanno presentati entro quindici giorni al Presidente del Consiglio dei ministri, che decide su di essi nei successivi quindici giorni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i sei membri effettivi ed i tre membri supplenti, dei quali almeno uno procuratore.

In caso di parità di voti, sono nominati i più anziani nel ruolo.

I componenti eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dai componenti supplenti; in mancanza di questi dagli avvocati e procuratori dello Stato che seguono gli eletti per il numero dei suffragi raccolti.

Art. 8.

Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato:

nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi per avvocati e procuratori dello Stato e ne approva gli atti;

delibera l'assegnazione e il trasferimento di sede degli avvocati e procuratori dello Stato;

esprime il parere di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge;

attribuisce e revoca l'incarico di segretario generale, fissandone la durata, che non può, comunque, eccedere il quadriennio;

delibera in ordine alle designazioni ed alle proposte per il conferimento di incarichi interni ed esterni e per la nomina ad arbitri degli avvocati e dei procuratori dello Stato;

esercita la funzione disciplinare ai sensi dell'articolo 23 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sui fatti che possano comportare a carico dei vice avvocati generali e degli avvocati dello Stato il provvedimento di cui all'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

esprime parere al Presidente del Consiglio dei ministri sull'accettazione delle dimissioni o delle domande di collocamento a riposo dei vice avvocati generali e degli avvocati dello Stato;

designa i vice avvocati generali e gli avvocati dello Stato che compongono il comitato e gli uffici di cui al successivo articolo 9.

I singoli avvocati e procuratori dello Stato hanno diritto di prendere visione e di richiedere copia, a loro spese, di ogni atto del Consiglio e dei verbali integrali delle riunioni consiliari.

Art. 9.

Il comitato di coordinamento e studio è composto:

a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;

b) da due vice avvocati generali e da quattro avvocati dello Stato designati dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Funge da segretario il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato.

Dal comitato dipendono l'ufficio massimario, l'ufficio coordinamento e gli uffici di

redazione delle pubblicazioni dell'Avvocatura dello Stato.

Il comitato provvede a dare le direttive di massima necessarie ad assicurare l'unità d'indirizzo nella trattazione degli affari consultivi e contenziosi e formula i criteri per l'assegnazione degli affari agli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 10.

Nell'ambito della qualifica di procuratore dello Stato sono previste tre classi di stipendio corrispondenti rispettivamente alle sopresse qualifiche di sostituto procuratore e procuratore ed al coefficiente di procuratore dopo quattro anni dalla nomina.

La prima classe di stipendio viene attribuita ai procuratori dello Stato di prima nomina.

La seconda classe di stipendio viene attribuita, secondo il turno di anzianità, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità utile di tre anni dalla nomina.

La terza classe di stipendio viene attribuita, secondo il turno di anzianità, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità utile di tre anni nella seconda classe.

Art. 11.

Nell'ambito della qualifica di avvocato dello Stato sono previste quattro classi di stipendio:

la prima classe di stipendio, corrispondente all'attuale qualifica dei sostituti avvocati, viene attribuita agli avvocati dello Stato di prima nomina;

la seconda classe di stipendio, corrispondente all'attuale qualifica dei vice avvocati viene attribuita agli avvocati dello Stato che abbiano un'anzianità utile di sei anni dalla nomina, secondo il turno di anzianità;

la terza classe di stipendio, corrispondente all'attuale qualifica dei sostituti avvocati generali, viene attribuita, secondo il turno di anzianità, agli avvocati dello Stato che abbiano un'anzianità utile di quattro anni nella seconda classe;

la quarta classe di stipendio, corrispondente all'attuale qualifica dei vice avvocati generali, viene attribuita secondo il turno di anzianità, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità utile di sei anni nella terza classe.

Art. 12.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 23 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, agli avvocati dello Stato si applicano, in ragione delle classi di stipendio conseguite, le norme e le garanzie stabilite per le attuali qualifiche alle quali rispettivamente corrispondono le classi di stipendio raggiunte, in conformità della tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 13.

Sono abrogati l'articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, nonché la lettera *a*) dell'articolo 2 di detta legge, sostitutiva della lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, che pertanto viene richiamata in vigore.

Sono istituite annualmente dieci borse di studio della durata di un anno, ciascuna di lire 600 mila, da assegnarsi con provvedimenti dell'avvocato generale dello Stato, previa selezione per titoli, a coloro che compiano pratica professionale presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 14.

Per ogni quattro posti che si rendono disponibili nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato, per essere conferito mediante esame di idoneità riservato ai procuratori dello Stato, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo.

Gli altri sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni.

Qualora, alla data dell'emanazione del bando di concorso per i posti di cui al precedente comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante esame di idoneità risulti superiore al numero dei procuratori dello Stato che abbiano compiuto, a tale data, almeno quattro anni di servizio effettivo, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso.

Art. 15.

L'esame di idoneità dovrà essere bandito quando vi siano procuratori i quali abbiano maturato l'anzianità prescritta nel primo comma del precedente articolo.

Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato tiene aggiornato l'elenco degli idonei, che vi sono iscritti secondo l'ordine cronologico determinato dalla data del decreto di approvazione delle singole graduatorie.

I procuratori, che abbiano conseguito la idoneità nell'esame del concorso pubblico, sono dispensati dal partecipare all'esame di idoneità di cui al successivo articolo 16 e sono iscritti nell'elenco generale degli idonei con le modalità di cui al precedente comma, se già in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo servizio nel ruolo, o, in mancanza, al compimento di tale anzianità.

Gli iscritti in tale elenco conseguono, previo giudizio del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato la nomina ad avvocato nel limite dei posti riservati ai sensi del precedente articolo.

Le nomine avranno decorrenza dalla data dell'iscrizione nell'elenco generale degli idonei, per i posti che si fossero già resi disponibili a tale data o, altrimenti, dalla data in cui si siano verificate le singole vacanze.

Art. 16.

L'esame di idoneità per la nomina ad avvocato consta di prove scritte e orali.

Le prove scritte sono tre e consistono:

1) nella redazione di un atto defensionale in diritto privato e procedura civile;

2) nella redazione di un atto defensionale in diritto e procedura penale;

3) nella redazione di un atto defensionale in diritto amministrativo o in diritto costituzionale o in diritto tributario.

Le prove orali consistono:

1) in un colloquio vertente su tutte le materie indicate dall'articolo 1, comma terzo, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

2) in una discussione su tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, che la commissione deve assegnare a ciascun candidato ventiquattro ore prima.

Per l'ammissione alle prove orali i candidati devono aver conseguito non meno di sette decimi in media nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intendono superate se i candidati non abbiano conseguito almeno sette decimi in ciascuna di esse.

La commissione esaminatrice è composta da un avvocato dello Stato, che abbia conseguito la quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente, da due avvocati dello Stato, che abbiano conseguito la terza classe di stipendio, designati dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, da un professore universitario di materia giuridica, e da un avvocato del foro libero nominato dal presidente del consiglio dell'Ordine.

Funziona da segretario della commissione un avvocato dello Stato designato come sopra.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui all'articolo 52 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, come sostituito dall'articolo 2 del regio decreto 17 settembre 1936, n. 1854, e successive modificazioni.

Art. 17.

I procuratori dello Stato che, decorsi sette anni dall'ammissione in carriera, non si siano presentati all'esame di idoneità per

la nomina ad avvocato e quelli che, presentatisi a tale esame, siano stati dichiarati per due volte non idonei, ovvero — se dichiarati una volta non idonei — non si siano presentati all'esame successivo, non sono ammessi a sostenere ulteriormente l'esame di cui al precedente articolo.

I sostituti procuratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno nella qualifica un'anzianità superiore a cinque anni ed i procuratori debbono, ai sensi e per gli effetti del comma che precede, partecipare al primo esame d'idoneità che sarà bandito.

Art. 18.

L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« A non oltre la metà dei posti vacanti di avvocato dello Stato possono essere nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato:

a) gli avvocati iscritti nell'albo dei patrocinanti in Cassazione che, nell'esercizio forense, abbiano dato ottima prova di capacità professionale;

b) i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare che consentano al passaggio. A questi potrà essere attribuito il coefficiente immediatamente superiore a quello corrispondente alla qualifica di provenienza.

Art. 19.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai seguenti:

« L'avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, da vice avvocati generali dello Stato e da avvocati dello Stato.

Ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato è costituita da un vice avvocato generale dello Stato che la dirige e da avvocati dello Stato ».

Al comma terzo dello stesso articolo 19 sono soppresse le parole: «ed aggiunti di procura ».

Art. 20.

L'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato possono, di concerto con l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione, ed inoltre innanzi ai giudici delegati per i procedimenti di cui all'articolo 101 della legge fallimentare e ai giudici dell'esecuzione per i procedimenti di competenza, salvo che debba provvedersi alla istruzione della causa ».

Art. 21.

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è soppresso l'inciso: « di grado non superiore al quarto ». L'ultimo comma dello stesso articolo è soppresso.

Per gli affari del contenzioso diplomatico è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un ufficio distaccato dell'Avvocatura generale dello Stato. L'avvocato generale dello Stato e l'avvocato dello Stato preposto all'ufficio di cui al presente comma fanno parte di diritto del consiglio per il contenzioso diplomatico.

Presso la Camera dei deputati e presso il Senato della Repubblica potrà, su richiesta del Presidente di ciascuna Camera, essere istituito un ufficio distaccato dell'Avvocatura generale dello Stato, per le attività legali e di consulenza giuridica richiesta dal Presidente stesso.

Art. 22.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è sostituito dal seguente:

« Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo non possono superare contemporaneamente il numero di dodici ».

Art. 23.

Agli avvocati e procuratori dello Stato attualmente in servizio sono attribuite la classe di stipendio e la relativa anzianità di ruolo complessivamente maturata, nei limiti consentiti dall'attuale ordine di ruolo.

Gli attuali procuratori capi sono sottoposti a scrutinio da parte del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e, qualora conseguano non meno di quaranta punti su cinquanta, sono iscritti nel ruolo degli avvocati dello Stato con la classe di stipendio e l'anzianità complessivamente maturata nella qualifica di provenienza, salvo il giudizio del consiglio stesso qualora si tratti di classe superiore al coefficiente attualmente goduto.

I sostituti avvocati generali dello Stato che abbiano conseguito tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere assegnati alle avvocature distrettuali esclusivamente a loro domanda.

Gli attuali sostituti avvocati generali conservano il titolo inerente alla soppressa qualifica.

Restano ferme le norme del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 24.

Su richiesta dei competenti organi delle Regioni a statuto ordinario l'Avvocatura dello Stato esplica le funzioni di cui all'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 25.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1971.

Art. 26.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1971, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Avvocato generale	1
Vice avvocati generali	29
Avvocati dello Stato	240
Procuratore dello Stato	40
	—
Totale	310

TABELLA B

EQUIPARAZIONE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO
AI MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Avvocato generale dello Stato	— Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Vice avvocato generale dello Stato ed avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio	— Presidente di sezione della Corte di cassazione.
Avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio	— Consigliere di Cassazione.
Avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio	— Consigliere di Corte d'appello.
Avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio e procuratore dello Stato alla terza classe di stipendio	— Giudice di tribunale.
Procuratore dello Stato alla seconda classe di stipendio	— Aggiunto giudiziario.
Procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio	— Uditore giudiziario.